

Tariffario

interroga



GRUPPO TARIFFA

Codice V003

Descrizione VIDIMAZIONE REGISTRI

ENPAV percentuale IVA Addizionale Ministero Maggiorazione art. 11 DL.194/08 NO Estratto conto SI

TARIFFE

Codice	1		
Descrizione			
Data inizio validità	15/07/2004	Data fine validità	
Algoritmo	1	Unità misura	N. REGISTRI
Importo	8,00 €		



Ministero della Salute

LINEE GUIDA APPLICATIVE

del Decreto Legislativo del 16 marzo 2006, n. 158

per l'armonizzazione dei controlli ufficiali volti alla ricerca di residui di sostanze chimiche potenzialmente pericolose durante il processo di allevamento e di prima trasformazione dei prodotti di origine animale, ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 2006, n.158 e successive modifiche

4 marzo 2013

PRONTUARIO SANZIONATORIO

TIPO VIOLAZIONE	ARTICOLI VIOLATI	SANZIONE PREVISTA	OSSERVAZIONI
a) Immissione sul mercato di tireostatici e stilbeni ai fini della somministrazione a tutti gli animali; b) Immissione sul mercato di estradiolo-17beta e derivati, β -agonisti ai fini della somministrazione ad animali da produzione per scopi diversi da quelli di cui all'art. 4 e 5 del D.Lgs. 158/2006	Art. 2, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 158/2006	1) Sanzione amministrativa pecuniaria da €10.329 a €61.974; 2) Sanzione amministrativa accessoria di cui all'art. 33 - comma 2 (sospensione delle autorizzazioni e dei rilasciati per un periodo variabile da uno a tre mesi nonché, in caso di reiterazione della violazione, la revoca di tali provvedimenti)	La norma qualifica diversamente la sanzione prevista in rapporto alla pericolosità ed al destino dei prodotti in questione, vietati in tutte le specie animali per i tireostatici e gli stilbeni
Somministrazione, ad animali d'azienda, di sostanze vietate di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 158/2006	Art. 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 158/2006	Sanzione amministrativa pecuniaria da €10.329 a €61.974	Trova applicazione anche l'art 69 comma 1 - del D.Lgs. 193/2006 (depenalizzato) per l'utilizzo di sostanze farmacologicamente attive non attraverso specialità medicinali regolarmente autorizzate
Macellazione per il consumo umano animali trattati con sostanze vietate di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 158/2006	Art. 3, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 158/2006	Sanzione amministrativa pecuniaria da €10.329 a €61.974	Violazione depenalizzata dal D.Lgs. 507/1999. (Valutare l'attendibilità del sistema di autocontrollo aziendale per la possibile contestazione anche dell'art. 14 - comma 2 - D.Lgs. 158/2006)
Immissione sul mercato per il consumo umano di animali d'acquacoltura cui sono state somministrate sostanze di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 158/2006 vietate nonché i prodotti trasformati provenienti da detti animali	Art. 3, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 158/2006	Sanzione amministrativa pecuniaria da €10.329 a €61.974	Violazione depenalizzata dal D.Lgs. 507/1999. (Valutare l'attendibilità del sistema di autocontrollo aziendale per la possibile contestazione anche dell'art. 14 - comma 2 - D.Lgs. 158/2006)

TIPO VIOLAZIONE	ARTICOLI VIOLATI	SANZIONE PREVISTA	OSSERVAZIONI
Immissione sul mercato delle carni degli animali che contengono o contenevano sostanze vietate di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 158/2006	Art. 3, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 158/2006	Sanzione amministrativa pecuniaria da €10.329 a €61.974	Violazione depenalizzata dal D.Lgs. 507/1999. (Valutare l'attendibilità del sistema di autocontrollo aziendale per la possibile contestazione anche dell'art. 14 - comma 2 - D.Lgs. 158/2006)
Trasformazione di carni di animali trattati con sostanze di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 158/2006	Art. 3, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 158/2006	Sanzione amministrativa pecuniaria da €10.329 a €61.974	Violazione depenalizzata dal D.Lgs. 507/1999. (Valutare l'attendibilità del sistema di autocontrollo aziendale per la possibile contestazione anche dell'art. 14 - comma 2 - D.Lgs. 158/2006)
Detenzione in aziende dove si allevano animali da produzione di medicinali contenenti le sostanze di cui all'art 3, comma 1, del D.Lgs. 158/2006	Art. 3, comma 2, del D.Lgs. 158/2006	Sanzione amministrativa pecuniaria da €5.164 a €30.987	L'ambito di applicazione dell'art 3 del D.Lgs. 158/2006 è stato esteso dal decreto legislativo 232/2007 (art. 1, lettera b) anche alle altre sostanze ad effetto anabolizzante
Violazione delle condizioni, per l'uso in deroga a scopo terapeutico, di sostanze ormonali e beta agoniste	Art. 4, comma 1, del D.Lgs. 158/2006	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.329 a € 61.974	Violazione delle condizioni previste per l'uso terapeutico così come stabilito all'art 4, comma 2 e art. 5 del D.Lgs. 158/2006
Somministrazione in deroga e per scopi terapeutici di medicinali contenenti sostanze ormonali e β-agoniste non effettuata da un veterinario o sotto la sua diretta responsabilità	Art. 4, comma 2, del D.Lgs. 158/2006	Sanzione amministrativa pecuniaria da €10.329 a €61.974	La norma stabilisce differenti procedure a seconda dell'impiego dei medicinali in equidi

TIPO VIOLAZIONE	ARTICOLI VIOLATI	SANZIONE PREVISTA	OSSERVAZIONI
a) Omessa registrazione trattamenti terapeutici/zootecnici da parte del veterinario; b) Omessa conservazione per 5 anni del registro e delle ricette relative ai trattamenti consentiti con ormoni e beta-agonisti da parte del titolare dell'azienda	Art. 4, commi 3 e 4, del D.Lgs. 158/2006	Sanzione amministrativa pecuniaria da €2.037 a €12.394	–
a) Macellazione prima del previsto tempo di sospensione degli animali oggetto di trattamenti terapeutici in deroga; b) Esecuzione di trattamento terapeutico in deroga in animali da produzione e in quelli da riproduzione a fine carriera	Art. 4, commi 5 e 6, del D.Lgs. 158/2006	Sanzione amministrativa pecuniaria da €10.329 a €61.974	–
Violazione delle condizioni per l'uso in deroga a scopo zootecnico di sostanze ormonali e beta agoniste	Art. 5, comma 1, del D.Lgs. 158/2006	Sanzione amministrativa pecuniaria da €10.329 a €61.974	–
a) Omessa compilazione della ricetta in triplice copia non ripetibile per i trattamenti zootecnici in deroga; b) Omessa registrazione del trattamento zootecnico in deroga come previsto all'art 4, comma 3, del D.Lgs. 158/2006	Art. 5, comma 2, del D.Lgs. 158/2006	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.329 a €61.974	–
Esecuzione di trattamento zootecnico in deroga in animali da produzione e in quelli da riproduzione a fine carriera	Art. 5, comma 3, del D.Lgs.158/2006	Sanzione amministrativa pecuniaria da €10.329 a €61.974	–
Omessa segnalazione, da parte del veterinario, dei trattamenti terapeutici e zootecnici in deroga da lui eseguiti al competente Servizio veterinario	Art. 5, comma 4, del D.Lgs. 158/2006	Sanzione amministrativa pecuniaria da €2.037 a €12.394	–

TIPO VIOLAZIONE	ARTICOLI VIOLATI	SANZIONE PREVISTA	OSSERVAZIONI
Macellazione prima del previsto tempo di sospensione degli animali oggetto di trattamenti zootecnici in deroga	Art. 5, comma 5, del D.Lgs. 158/2006	Sanzione amministrativa pecuniaria da €10.329 a €61.974	-
Detenzione per la vendita, vendita o cessione di sostanze alimentari non rispondenti ai requisiti prescritti dalla Legge 283/1962	Art. 5, lettera a) della Legge 283/1962	Arresto fino ad un anno o ammenda da €310 a €30.987. N.B. L'alternativa della pena (arresto o ammenda) è stata prevista dall'art. 6 del D.Lgs. 507/1999 che ha modificato il terzo comma dell'art 6 della Legge 283/1962	Alla luce della giurisprudenza in materia prodotta dalla corte Suprema, anche gli animali vivi in allevamento sono considerati "alimento" e la detenzione in allevamento è considerata detenzione per la vendita.
Immissione in commercio di: a) animali oggetto di trattamenti illeciti; b) animali oggetto di trattamenti autorizzati, prima che sia trascorso il previsto tempo di attesa; c) prodotti ottenuti dagli animali di cui ai precedenti punti a) e b)	Art. 14, comma 3, lettere a) b) c) del D.Lgs. 158/2006	Sanzione amministrativa pecuniaria da €10.329 a €61.974. N.B. Fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 158/2006 (macellazione d'urgenza)	Violazione depenalizzata dal D.Lgs. 507/1999. N.B. Resta inteso che in presenza di residui negli animali o nei loro prodotti, trova applicazione anche l'art 5, lettera a) della Legge 283/1962
Spostamento di equidi oggetto di trattamenti in deroga a scopo terapeutico di cui all'art 4 del D.Lgs. 158/2006, in violazione delle condizioni di somministrazione e registrazione	Art 7, comma 2, del D.Lgs. 158/2006	Sanzione amministrativa pecuniaria da €5.164 a €30.987	-
Immissione sul mercato per il consumo umano di carni o prodotti ottenuti da animali oggetto di un trattamento terapeutico o zootecnico lecitamente eseguito, prima che sia trascorso il prescritto tempo di attesa	Art. 7 comma 3, del D.Lgs. 158/2006	Sanzione amministrativa pecuniaria da €10.329 a €61.974	La violazione dell'art 7, comma 3, è stata depenalizzata dal D.Lgs. 507/1999

TIPO VIOLAZIONE	ARTICOLI VIOLATI	SANZIONE PREVISTA	OSSERVAZIONI
Omessa registrazione, da parte delle imprese, delle sostanze ormonali, tireostatiche o beta - agoniste acquistate, prodotte o cedute	Art. 8, comma 1, del D.Lgs. 158/2006	Sanzione amministrativa pecuniaria da €2.037 a €12.394	-
a) Importazione di animali d'azienda o d'acquacoltura ai quali sono stati somministrati medicinali veterinari contenenti tireostatici, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati, sostanze o prodotti contenenti beta-agonisti, estrogeni, gestageni e androgeni, salvo che tale somministrazione sia stata effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni e nel rispetto dei tempi di sospensione; b) Carni o prodotti ottenuti da animali la cui importazione è vietata in quanto provenienti da animali trattati illecitamente con le sostanze di cui al precedente punto a)	Art 10, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 158/2006	Sanzione amministrativa pecuniaria da €10.329 a €61.974	-
Introduzione nel territorio della Repubblica italiana di sostanze alimentari destinate al commercio non rispondenti ai requisiti prescritti dalla Legge 283/1962	Art. 12 della Legge 283/1962	Arresto fino ad un anno o ammenda da €413 a €30.987	L'art. 6 del D.Lgs. 507/1999 ha previsto, per l'applicazione delle sanzioni penale, la destinazione al commercio delle sostanze alimentari. Negli altri casi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €516,5 a €3.098,7

TIPO VIOLAZIONE	ARTICOLI VIOLATI	SANZIONE PREVISTA	OSSERVAZIONI
<p>Commercializzazione di:</p> <p>a) animali ai quali sono state somministrate sostanze o prodotti non autorizzati ovvero che siano stati oggetto di un trattamento illecito;</p> <p>b) animali ai quali, in caso di somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati, non sia stato rispettato il tempo di sospensione previsto</p> <p>c) prodotti provenienti da animali di cui alle precedenti lettere a) e b)</p>	<p>Art. 14, comma 3, del D.Lgs. 158/2006</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da €10.329 a €61.974</p>	<p>–</p>
<p>a) Omessa registrazione dell'azienda di allevamento presso il Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio;</p> <p>b) Mancata adozione del piano di autocontrollo presso macelli/stabilimenti di prima trasformazione dei prodotti di origine animale</p>	<p>Art. 14, commi 1 e 2, del D.Lgs. 158/2006</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da €5.164 a €30.987</p>	<p>–</p>
<p>a) Omessa annotazione sul registro, a cura del veterinario, dei trattamenti farmacologici prescritti o eseguiti sugli animali;</p> <p>b) Omessa annotazione sul registro, nelle 24 ore, a cura dell'allevatore, dei trattamenti farmacologici aziendali</p>	<p>Art. 15, commi 1 e 2, del D.Lgs. 158/2006</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da €2.037 a €12.394</p>	<p>–</p>
<p>a) Omessa conservazione, per almeno 5 anni, a cura del titolare dell'allevamento del registro e delle ricette relative ai trattamenti farmacologici aziendali;</p> <p>b) Omessa dichiarazione di scorta, da parte del titolare dell'allevamento, riferita agli animali inviati al macello</p>	<p>Art. 15, commi 3 e 6, del D.Lgs. 158/2006</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da €2.037 a €12.394</p>	<p>–</p>

TIPO VIOLAZIONE	ARTICOLI VIOLATI	SANZIONE PREVISTA	OSSERVAZIONI
Comportamento ostruzionistico e mancanza di collaborazione da parte del personale, del responsabile o del proprietario dello stabilimento di macellazione o del proprietario o detentore degli animali nel corso delle ispezioni e dei prelievi	Art 27 del D.Lgs. 158/2006	Sanzione amministrativa pecuniaria da €1.018 a €6.197	–
Proprietario o responsabile dello stabilimento di macellazione che contribuisce a dissimulare l'uso delle sostanze vietate	Art. 33, comma 1 del D.Lgs. 158/2006	Esclusione dagli aiuti comunitari per un periodo di 12 mesi	–
Falsa dichiarazione Mod. IV		Comunicazione all'Autorità Giudiziaria per dichiarazioni mendaci	–
Mancanza del Mod. IV	Art. 15, comma 6, del D.Lgs. 158/2006	Sanzione amministrativa pecuniaria da €2.037 a €12.394	–
Assenza o incompletezza delle informazioni sulla catena alimentare (produttore primario)	Art. 6, comma 4, del D.Lgs. 193/2007	Sanzione amministrativa pecuniaria da €250 a €1.500	–
Assenza o incompletezza delle informazioni sulla catena alimentare (titolare del macello)	Art. 6, comma 5 del D.Lgs. 193/2007	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a €3.000	–
False dichiarazioni relative alle Informazioni sulla Catena Alimentare		Comunicazione all'Autorità Giudiziaria per dichiarazioni mendaci	–

SPESE A CARICO DEI TRASGRESSORI

1) Spese derivanti dall'applicazione dell'art. 18:

- Prelievo di campioni, per sondaggio, su matrici biologiche, acqua di abbeverata e alimenti per animali, sia nell'azienda in cui si è avuta la conferma del trattamento illecito, sia nelle aziende collegate a quest'ultima e nelle aziende di origine o provenienza degli animali.

2) Spese derivanti dall'applicazione degli artt. 21, 22, 23, 24, 25, 28 e 31 (comma 2):

- Individuazione della o delle aziende di origine e/o provenienza, in caso di risultati positivi agli accertamenti;
- Indagini presso le aziende di origine e/o provenienza degli animali positivi;
- Identificazione degli animali e loro sequestro finché non sono disponibili, gli esiti dei controlli;
- Costi derivanti dal prelievo di campioni statisticamente rappresentativi e dalle successive analisi di laboratorio;
- Controllo più rigoroso, per un periodo di 6 mesi, degli animali o loro prodotti in caso di infrazioni ripetute ai LMR, con sequestro degli animali o loro prodotti in attesa dei risultati di laboratorio;
- Costi di trattamento presso impianti riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009; delle carcasse o prodotti animali risultati positivi ai controlli eseguiti nei 6 mesi;
- Distruzione di prodotti di origine animale con residui di sostanze farmacologicamente attive, per mancato rispetto dei tempi di sospensione;
- Abbattimento degli animali riconosciuti positivi (o sospetti di positività in caso risultino positivi il 50% dei prelievi del campione statisticamente rappresentativo) e loro invio ad uno stabilimento riconosciuto ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009;
- Controllo più rigoroso dell'azienda dove più del 50% dei prelievi relativi al campione statisticamente rappresentativo sono risultati positivi, per un periodo di almeno 12 mesi;
- Controlli supplementari presso le ditte che forniscono animali e alimenti per animali alle aziende risultate positive;
- Controlli eseguiti dai P.I.F. sulle 10 partite successive a quella che, dopo campionamento è risultata non conforme; contestuale deposito a titolo di acconto da parte dello speditore o del suo mandatario di una somma pari al 50% delle spese previste per la ricerca dei residui sul campione rappresentativo;
- Rispedizione o distruzione della partita proveniente da Paesi Terzi in caso di esito positivo ai controlli;
- Visita congiunta quando il Ministro della Salute ritiene non sufficiente quanto comunicato dallo Stato membro in merito all'idoneità delle partite;
- Controlli specifici sulla partita;
- Parere dell'esperto inviato dalla Commissione Europea su sollecito del Ministero della Salute.

3) Spese derivanti dall'applicazione dell'art. 26:

- Macellazione separata, ovvero il suo differimento, sequestro delle carcasse e campionamento quando il veterinario al macello ha la conferma che gli animali abbiano subito un trattamento illecito o un trattamento autorizzato, senza il rispetto del tempo di sospensione;
- Invio delle carcasse presso stabilimenti riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009, ovvero loro distruzione.